

Quale liquidità per le aziende in ristrutturazione?

DI MAURA MAGIONCALDA*

I recenti decreti a supporto delle imprese colpite dall'emergenza sanitaria utilizzano lo strumento della moratoria per le linee di credito e i pagamenti in scadenza e quello della garanzia dello Stato, attraverso Sace e il Fondo di garanzia per le pmi, per la nuova finanza concessa dalle banche. Queste misure sono indirizzate a quelle imprese che, a causa dei provvedimenti restrittivi legati all'epidemia, si sono ritrovate improvvisamente in crisi, ma escludono, con alcune eccezioni, le posizioni classificate come «deteriorate» dal sistema bancario. Per queste situazioni, la nuova normativa affronta solo parzialmente il problema.

Con riferimento alle imprese in concordato preventivo, o che stanno eseguendo un accordo di ristrutturazione già omologato, il decreto Liquidità introduce una proroga automatica di 6 mesi per i pagamenti in scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. Restano invece escluse le migliaia di imprese che stanno dando esecuzione a piani di risanamento attestati ex articolo 67 Legge Fallimentare, che potrebbero trovarsi ancora classificate come esposizioni deteriorate. In soccorso di tali soggetti può venire solo il sistema bancario, attraverso moratorie volontarie, come richiamato anche nella recente raccomandazione della Banca d'Italia, ma evidentemente di non scontata né immediata attuazione.

La nuova disciplina del Fondo di Garanzia prevede poi che la garanzia del Fondo possa essere concessa per accedere a nuovi finanziamenti anche a imprese che, successivamente al 31 dicembre 2019, siano state ammesse al concordato in continuità o abbiano stipulato accordi 182-bis o presentato un piano attestato ex articolo 67 della Legge Fallimentare, purché alla data di entrata in vigore del decreto Liquidità le loro esposizioni non fossero più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successive alle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanzia-

ria, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Lo sforzo è apprezzabile, ma di non semplice attuazione.

Innanzitutto, l'orizzonte temporale: quante sono realisticamente le ristrutturazioni e i concordati che si sono conclusi tra il 31 dicembre 2019 e, in piena emergenza coronavirus, il 9 aprile 2020? E come hanno fatto queste imprese a fattorizzare nei loro piani di risanamento le ricadute dell'emergenza sanitaria, il lockdown e la conseguente crisi economica? E ancora, su che base e con che tempi il sistema bancario, già alle prese con valanghe di richieste di moratoria e di nuova liquidità, può effettuare valutazioni così delicate sulla probabilità di un rimborso integrale alla scadenza in un momento in cui non si sa nemmeno quando le imprese potranno riaprire le attività? Tanto è ancora più vero se si pensa che per i concordati e per gli accordi di ristrutturazione per cui non è ancora avvenuta l'udienza di omologa, l'impresa può chiedere un termine fino a 90 giorni per presentare un nuovo piano o un nuovo accordo.

Probabilmente il mondo delle imprese in ristrutturazione dovrà essere oggetto del prossimo capitolo di interventi del governo, perché la sola moratoria (di legge o volontaria) non basta e anche a questi soggetti servono iniezioni di liquidità, che non possono limitarsi ai finanziamenti non (più) subordinati da parte dei soci.

Infatti, se da un lato è senz'altro comprensibile che le procedure speciali di accesso al nuovo credito attraverso le garanzie pubbliche non possano applicarsi *tout court* a soggetti la cui crisi potrebbe non essere temporanea e dipendente solo dall'emergenza Covid-19, dall'altro lato, escluderli del tutto può significare vanificare gli sforzi fatti negli ultimi 15 anni sul fronte della risoluzione negoziata della crisi di impresa aprendo una stagione di ulteriori fallimenti e liquidazioni concorsuali. (riproduzione riservata)

*equity partner

Pedersoli Studio Legale

